



**ACCORDO AZIENDALE
DEROGA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E DI SOMMINISTRAZIONE**

Il giorno 24 del mese di gennaio dell'anno 2025 c/o la sede della società ASCIT Servizi Ambientali SpA in Lammari (LU) via S. Cristoforo 82, si incontrano

la Società ASCIT Servizi Ambientali SpA (da qui in poi: "Società"), in persona del Direttore Generale dott. Bizzarri Roger e le RSU Ascit

Premesse

Le Parti stipulanti si richiamano all'Accordo Europeo Unice - Ceep - Ces del 18.3.1999 riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, pur rilevando che i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di impiego funzionale ad attività e servizi specifici, atta a soddisfare le esigenze sia aziendali che occupazionali periodiche o temporanee.

Finalità

Il D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, all'art. 8 introduce nuove disposizioni e opportunità nel mercato del lavoro, finalizzate alla maggiore occupazione, che consentono ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale da OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, di realizzare speciali accordi che riguardano la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione e, al comma 2 bis, precisa che le "specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro" e all'interno di detto elenco sono previsti alla lettera c) i contratti a termine;

Premesso che

- l'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (convertito in legge dalla legge n. 148/2011) regola la cd "contrattazione di prossimità", le Parti concordano sull'opportunità di dettare una disciplina organica e al tempo stesso semplificata dei rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, finalizzata alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'incremento di competitività, all'incremento degli investimenti e dei livelli occupazionali;
- il D. Lgs. 81/2015, Capo III – lavoro a tempo determinato, art. 19 e seguenti, consente alla contrattazione collettiva la facoltà di prevedere una diversa disciplina circa i limiti di durata, di proroga e successione di contratti di lavoro a termine;

ASCIT Servizi Ambientali SpA

Socio unico – Società soggetta a direzione e controllo di RetiAmbiente spa
Via S. Cristoforo, 82 – 55013 Capannori (Lucca) – Tel. (0583) 436311 – fax 436030;
Sito web: www.ascit.it e-mail: protocollo@ascit.it - P. I. e C.F. 01052230461
R.I. di Lucca Rea LU n. 155525 C.S. € 3.057.062,40 i.v.

Considerato

che al 31/12/2024 diversi dipendenti assunti dalla Società con contratto a tempo determinato, in scadenza in tale data, hanno già raggiunto (in virtù del vigente accordo) o sono prossimi al raggiungimento dei limiti temporali e delle condizioni stabiliti dalla normativa in materia;

che l'articolo 24 del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la normativa del contratto di lavoro a termine in riferimento alla disciplina delle causali;

che il personale oggetto del presente accordo è stato individuato tramite selezione pubblica, in conformità alla normativa di settore vigente o tramite agenzia interinale, nel rispetto del regolamento di selezione e assunzione di personale del Gruppo RetiAmbiente;

che tali risorse sono altamente qualificate, formate e addestrate specificamente per lo svolgimento delle attività di raccolta rifiuti, rappresentando per l'azienda un importante capitale umano di elevato valore strategico;

che la loro esperienza e competenza, acquisite nel corso del tempo, li rendono difficilmente sostituibili nel breve periodo, con un conseguente aumento dei rischi operativi per l'azienda in caso di interruzione del rapporto di lavoro;

che la mancata continuità nel mantenimento di tali risorse sta compromettendo la copertura adeguata del servizio di pubblica utilità, rendendo complesso il raggiungimento degli standard di qualità richiesti per la raccolta dei rifiuti, essenziale per la comunità;

che l'Accordo ha come obiettivo la deroga ai limiti di durata dei contratti a termine previsti per legge, al fine di evitare la perdita di risorse non prorogabili, promuovendo così una maggiore occupazione, un incremento della competitività e la salvaguardia occupazionale;

che l'applicazione pedissequa dei vincoli previste dal vigente D.Lgs. 81/2015 e dalla contrattazione collettiva nazionale dei servizi ambientali – UTILITALIA, significa impedire a ASCIT Servizi Ambientali SpA l'esercizio dell'attività in modo idoneo a garantirne la prosecuzione nel tempo e la competitività.

vista la necessità di non privarsi nell'immediato di figure professionali qualificate, formate ed addestrate e che rappresentano per l'azienda una importante risorsa, produttiva ed economica, di non facile e immediato avvicendamento;

Valutato/a

1. la necessità di garantire la continuità produttiva, l'incremento di nuovi servizi, maggiori investimenti e maggiore occupazione;
2. la necessità dell'Azienda di valutare, nel corso del 1° semestre 2025, aumenti e/o diminuzioni di servizi forniti alle amministrazioni clienti che, allo stato attuale, impediscono all'azienda di prendere decisioni a lungo termine.

ASCIT Servizi Ambientali SpA

Socio unico – Società soggetta a direzione e controllo di RetiAmbiente spa
Via S. Cristoforo, 82 – 55013 Capannori (Lucca) - Tel. (0583) 436311 – fax 436030;
Sito web: www.ascit.it e-mail: protocollo@ascit.it - P. I. e C.F. 01052230461
R.l. di Lucca Rea LU n. 155525 C.S. € 3.057.062,40 i.v.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, va ritenuto parte integrante del presente accordo; le Parti, come identificate in epigrafe, CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

ARTICOLO UNICO

Nelle more di una imminente selezione pubblica per reperire le risorse necessarie e in applicazione di quanto previsto dall'art. 21, D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche e integrazioni, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono quanto segue:

Il termine dei contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione possono essere prorogati per un massimo di 24 mesi e comunque fino al 31/12/2025 a prescindere dal numero dei contratti pregressi

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata superiore ai 12 (dodici) mesi fino ai 24 (ventiquattro) mesi anche per la causali sopra esposte che integrano quelle del contratto nazionale di categoria e quelle di cui all'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

Per quanto non disciplinato dal presente Accordo Aziendale in materia di lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle norme derogate, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria, purché queste disposizioni non siano in contrasto con quanto regolamentato nel presente Accordo Aziendale o ne limitino l'applicazione.

Il presente accordo entra in vigore alla data del 24/01/2025, e termina alla data del 31/12/2025. Le parti firmatarie si impegnano a riunirsi almeno 30 gg prima della scadenza di tale termine per fare il punto della situazione e le valutazioni del caso.

Dichiarazione a verbale

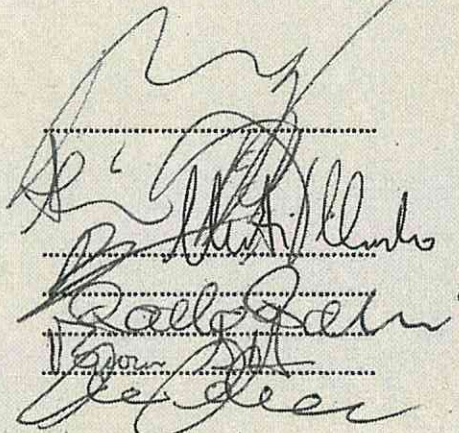
L'Azienda si impegna a far riconoscere la validità del presente accordo in caso di variazione della struttura societaria, ed in particolare nel caso di una nuova articolazione che la Società Retiambiente SpA potrà porre in essere.

Le parti concordano di incontrarsi con cadenza annuale al fine di analizzare la situazione aziendale inerente alla forza lavoro in essere, le eventuali cessazioni del rapporto di lavoro nel corso dell'anno ed eventuali nuove esigenze di stabilizzazione di personale, fermo restando i vincoli normativi in essere; tale accordo è pertanto propedeutico alle esigenze organizzative aziendali.

Letto, approvato e sottoscritto.

ASCIT- Servizi Ambientali SpA

Le RSU ASCIT



ASCIT Servizi Ambientali SpA

Socio unico - Società soggetta a direzione e controllo di Retiambiente spa
Via S. Cristoforo, 82 - 55013 Capannori (Lucca) - Tel. (0583) 436311 - fax 436030;
Sito web: www.ascit.it e-mail: protocollo@ascit.it - P. I. e C.F. 01052230461
R.I. di Lucca Rea LU n. 155525 C.S. € 3.057.062,40 i.v.